



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 7 LEGISLATURA N. VIII

DE/DO/S08 Oggetto: LR n. 7/2004, art. 21, comma 6 "Disciplina della
0 NC procedura di valutazione di impatto ambientale" -
Modifica e aggiornamento allegato B2.

Prot. Segr.
1003

L'anno duemiladieci addì 31 del mese di maggio in Ancona presso la
sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente
convocata:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Paolo Petrini | Vicepresidente |
| - Canzian Antonio | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Giannini Sara | Assessore |
| - Luchetti Marco | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Marconi Luca | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Viventi Luigi | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Gian Mario Spacca | Presidente |
| - Guarna Moroder Serenella | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice
Presidente Paolo Petrini che dichiara aperta la seduta alla quale
assiste il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, art. 21, comma 6 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" – Modifica e aggiornamento allegato B2

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di integrare l'Allegato B2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale", con quanto stabilito dall'articolo 57 della L.R. n. 31/2009, introducendo dopo la lettera n duodecies) del punto 6, il seguente:

"n terdecies)

Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse con potenza superiore a 250 KW elettrici da autorizzare nel territorio regionale che devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;***
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;***
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente (fatta eccezione per gli impianti alimentati a biogas).***

n quattordices)

Impianti che riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ferme restando le caratteristiche stabilite dall'art. 57, comma 3 della L.R. n. 31/2009:

- a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell'impianto coerente con le esigenze della riconversione;***



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;**
c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)

(Paolo Pettini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione d’impatto ambientale”
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7 , 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”
- Legge regionale 22 dicembre 2009 n. 31

Motivazione

L’articolo 21, comma 6 della L.R. n. 7/2004 prevede che la Giunta Regionale provvede ad adeguare gli allegati alla legge stessa al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

L’Art. 57 della L.R. n. 31/2009 dispone che:

“1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti alimentati a biogas.
3. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzabili, previa valutazione da parte della Regione, anche in deroga a quanto previsto nel medesimo comma 1 se riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e hanno le seguenti caratteristiche:
- a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell'impianto coerente con le esigenze della riconversione;
 - b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;
 - c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
 - d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.
4. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell'allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Le Province effettuano la relativa procedura di verifica di impatto ambientale in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate”..

Poiché il disposto normativo di cui all'art 57 l.r. 31/2009 non riporta il limite al di sotto del quale non si applica la normativa di VIA, si assume la soglia indicata all'allegato Tabella A del D.Lgs. n. 387/2003 che prevede l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del medesimo Decreto per impianti con potenza superiore ai 250 Kw elettrici.

Da quanto precede si rende opportuno aggiornare gli allegati della L.R. n. 7/2004, segnatamente l'allegato B2, relativo agli interventi assoggettati alla procedura di verifica di impatto ambientale di competenza della Regione Marche, così come di seguito indicato:

“n terdecies)

Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse con potenza superiore a 250 KW elettrici da autorizzare nel territorio regionale che devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;***
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;***
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente (fatta eccezione per gli impianti alimentati a biogas).***

n quattordices)

Gli impianti che riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ferme restando le caratteristiche stabilite dall'art. 57, comma 3 della L.R. n. 31/2009:

- a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell'impianto coerente con le esigenze della riconversione;***
- b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;***
- c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;***
- d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta.”.***

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra riportato si propone la presente deliberazione:

Il responsabile del procedimento
(**Dott. David Piccinini**)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(**Arch. Antonio Minetti**)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(**Dott.ssa Elisa Moroni**)